

STATUTO FONDAZIONE "OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE ONLUS"

PREMESSE

1. La Fondazione Opere Pie Riunite di Castelleone Onlus, istituita con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.28065 14/10/1992, esecutiva con atto n. 5358.155.87 del 5.11.1992, trae origine:

- dalla fusione per incorporazione delle OO.PP. Crotti – Venturelli, Barnabò e Molossi-Zagheni amministrate dalle IPAB di Castelleone e dalle OO.PP. San Pietro Martire e Stefano Gritti ex E.C.A;

- e successivamente dalla fusione per incorporazione, nel gennaio 2013, con contestuale e parziale unificazione degli scopi statutari delle Fondazioni Fondazione Bellani e Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti.

2. L'Opera Crotti Venturelli trae origine dal testamento olografo in data 7/12/1903 di Crotti ing. Alberto ed eretta in Ente morale con R.D. 25 Aprile 1907 ed affidata in gestione alle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo di: "ricoverare e mantenere i poveri vecchi di ambo i sessi appartenenti al Comune di Castelleone per una metà del totale dei ricoverabili, al Comune di Montodine per un quarto e quelli appartenenti al Comune di Credera per l'altro quarto".


3. L'O.P. Barnabò trae origine dal testamento olografo del sacerdote Giacinto Barnabò in data 26/09/1826 ed eretta in ente morale con R.D. 21/08/1902 ed affidata in gestione all'Amministrazione delle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo: "ricoverare e curare gli ammalati poveri del Comune di Gombito nell'Ospedale di Castelleone, esclusi gli affetti da malattie contagiose ed i fanciulli inferiori ai 5 anni, salvo casi speciali, mancando nell'ospedale appositi reparti ed essendo impossibile istituirli in Via ordinaria per insufficienza di mezzi".

4. L'O.P. Malossi-Zagheni trae origine dal testamento olografo della nobile donna Maria Malossi-Zagheni in data 15/06/1762 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 29/04/1896 ed affidata all'Amministrazione delle IPAB di Castelleone con R.D. 5/05/1939. Ha per scopo: "di concorrere al mantenimento degli ammalati poveri nell'Ospedale di Castelleone".

5. L'O.P. San Pietro Martire trae origine probabilmente nell'anno 1480 a seguito della soppressione delle Confraternite sotto il titolo di San Pietro Martire ed è stata costituita in Ente Morale con R.D. 218/1902 ed affidata all'Amministrazione dell'E.C.A di Castelleone secondo le norme della legge 17/07/1890 n.6279. Ha per scopo di "erogare le rendite del proprio patrimonio in somministrazione di medicinali e presidi sanitari ai poveri ammalati che non possono ricoverarsi a curare nell'Ospedale di Castelleone San Latino e Giacomo, in mensili sussidi-balie per l'allattamento dei bambini appartenenti a famiglie miserabili".

6. L'O.P. Stefano Gritti trae origine dal testamento olografo datato 26/10/1825 del Sacerdote Stefano Gritti ed eretta in Ente Morale con R.D. 21/08/1902 ed ha per scopo: "di soccorrere i poveri del Comune di Castelleone con preferenza i parenti e i discendenti del Testatore, le famiglie vergognose, i poveri ammalati e cronici che non possono essere ricoverati in Ospedale, i convalescenti non perfettamente guariti".

7. Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti trae origine dai testamenti olografi pubblicati con verbali a rogito il 23.12.1983 e il 02.02.1994 con i quali il Dott. Goffredo Bertolotti destinava il suo



patrimonio immobiliare alla costituenda "Fondazione Coniugi dr. Goffredo e Luisa Bertolotti". La Fondazione ha per scopo "l'assistenza domiciliare e anche in altre forme quale l'erogazione di pasti, l'assegnazione di alloggi, in via prioritaria alle persone anziane di ambo i sessi in condizioni di autosufficienza secondo le norme che verranno stabilite con apposito regolamento, residenti nel comune di Castelleone ed aventi redditi insufficienti per le necessità primarie per la loro sopravvivenza e trovatesi in condizioni di assoluto bisogno e che non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte o in grado di farlo".

8. Fondazione Bellani, costituita nel giugno del 2009 persegue finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e di beneficenza, mediante interventi a carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziale, anche attraverso l'assegnazione di alloggi, a favore della popolazione del territorio del comune di Castelleone e di quegli altri Comuni che con quest'ultimo collaboreranno in tema di servizi assistenziali e socio sanitari, che versino in stato di bisogno per ragioni di ordine economico, fisico e relazione.

9. A seguito della fusione la fondazione incorporante "FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE PER L'ASSISTENZA PUBBLICA - ONLUS" sarà gravata degli oneri, all'origine previsti a carico della Fondazione Coniugi Dr. Goffredo e Luisa Bertolotti, di seguito indicati:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella di famiglia, come da concessione n. 1580 di rep. Del Comune di Castelleone in data 06.09.1968 registrata a Soresina il 07.09.1968 al n. 3177 Vol. 109 Pd. 2°;

b) celebrazione da parte della Fondazione di n. cinque messe annuali così distinte: nell'anniversario della morte del testatore, della di lui moglie Luisa Ghilardi (20.06.1984), del padre de cuius Bertolotti Giovanni (24.03.1932), della madre del de cuius Mondini Rachele (13.03.1943), della sorella del de cuius Bertolotti Enrica (11.01.1919) unitamente in memoria del fratello del de cuius Bertolotti Dr. Fiorenzo disperso nella campagna di Russia;

c) mantenimento di un omaggio floreale secondo le usanze con particolare riguardo alle festività dei defunti, Natale, Pasqua e negli anniversari delle date di morte;

d) pagamento dell'illuminazione votiva in perpetuo;

e) pagamento dei rinnovi della concessione cimiteriale alle scadenze previste dalla legge e da altre future disposizioni legislative e da norme del regolamento comunale di polizia mortuaria;

f) pagamento del canone della lampada votiva del cimitero di Trigolo.

10. La previsione contenuta nell'art. 2 dello statuto della Fondazione Bellani in ordine allo svolgimento delle attività in sinergia con gli altri soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio, sulla base dell'accordo di cui al "Protocollo d'intesa" tra il Comune di Castelleone e le agenzie pubbliche e private dei servizi alla persona per la realizzazione di progetti di welfare della Comunità e Case dei servizi socio-sanitari del 14 dicembre 2002, è di fatto superata poiché il protocollo d'intesa non è mai stato attivato e pertanto non vincola in alcun modo la fondazione incorporante.

Art. 1

Denominazione e sede

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE ONLUS" con sede legale a Castelleone, in via San Giuseppe 22, provincia di Cremona. Le premesse formano parte integrante del presente statuto.

Art. 2

Scopi istituzionali

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e disabili, eventualmente attuata anche attraverso prestazioni di carattere socio sanitario. L'Istituzione ha lo scopo di assistere in via prioritaria le persone anziane in condizioni di autosufficienza di ambo i sessi aventi redditi insufficienti per le necessità primarie o nuclei familiari che si trovano in condizioni di assoluto bisogno.
2. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili, eventualmente attuata anche attraverso prestazioni di carattere socio sanitario. L'Istituzione ha lo scopo di assistere in via prioritaria le persone anziane in condizioni di autosufficienza di ambo i sessi aventi redditi insufficienti per le necessità primarie o nuclei familiari che si trovano in condizioni di assoluto bisogno.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali quelli risultanti dalle perizie giurate di stima redatte in data 11 gennaio 2012, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 2/2013 del 12 gennaio 2013
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.



Luigi
Amorini
Luigi

3. L'Amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

Mezzi Finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) Rendite patrimoniali,
 - b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
 - c) Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Revisore dei Conti.

Art. 6

Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con le seguenti modalità: voto a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno 3 consiglieri e dura in carica per cinque anni.
2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 3 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Art. 7

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) Convocare e presiedere le adunanze di Consiglio di Amministrazione,
 - c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) Assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro in termine improrogabile di 10 giorni alla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
 - n. 2 nominati dalla Regione Lombardia
 - n. 3 nominati dal Sindaco del Comune di Castelleone

Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art.10, comma 6 lettera c del D.Lgs.460/97.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione



Giuseppe
Giuseppe

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente, entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei primi 30 giorni di aprile; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) Approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
 - b) Approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - c) Predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - d) Definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
 - e) Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - f) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
 - g) Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
 - h) Approva il conto economico di previsione.

Art. 14

Amministrazione – Direttore Segretario

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni e da tale titolo assume la qualifica di Direttore Amministrativo.

Art. 15

Revisore Legale

1. Il Revisore Legale è nominato dal sindaco del comune di Casteleone.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2. Al Revisore Legale spetta il controllo sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Il Revisore esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

3. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato per al più due mandati. Il Revisore Legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

4. Al Revisore Legale spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

Art. 16

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha iniziato il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.
3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. La Fondazione si estingue nei casi di cui all'art. 27n C.C..
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. Al fine di perseguire in modo più efficace il proprio scopo, la fondazione potrà valutare e deliberare operazioni straordinarie di fusione con altri enti.

Art. 18

Norme sulla devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19

Norme Generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Giuseppe

Comuni Comuni



Giuseppe

